



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo **GRECO** Presidente

Maurizio **MASSA** Giudice

Innocenza **ZAFFINA** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31277**, del registro di segreteria, ad istanza della

Procura regionale per la regione Veneto contro:

TANTILLE SEBASTIANO, in qualità di titolare dell'attività "B&B Ca'

d'Oro", nato a Venezia (VE) il 13.09.1969, residente a Venezia, Sestriere

Cannaregio 2260, c.f. TNTSST69P13L736P, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Francesco Avino (C.F. VNAFNC75L09L736O) del Foro di Treviso,

Giovanni Maturi (C.F. MTRGNN79E11L736K) e Federico Povelato (C.F.

PVLFR78T20C957A) del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato

presso lo studio di questi ultimi in Mestre (VE), Via Corso del Popolo n.

227/c, 30172 Mestre (VE) (indirizzi p.e.c.:

francescoavino@pec.ordineavvocatitreviso.it;giovanni.maturi@venezia.pecavvocati.it;

federico.povelato@venezia.pecavvocati.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Uditi, nelle udienze del 20 gennaio 2021 e del 13 maggio 2021, il relatore Consigliere Innocenza Zaffina, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Cons. Mariapaola Daino, e, per il convenuto, gli avv.ti Francesco Avino e Giovanni Maturi (quest'ultimo nell'udienza del 20 gennaio 2021), i quali hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Sebastiano Tantille, in qualità di titolare dell'attività di "B&B Ca' d'Oro" per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in **euro 24.108,73**, in favore del Comune di Venezia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e spese di giudizio.

Dagli atti di causa si evince quanto segue.

Il Dirigente del Settore Tributi del Comune di Venezia in data 25.10.2019 comunicava alla Procura regionale l'omesso riversamento alla Tesoreria comunale di somme introitate, a titolo di imposta di soggiorno, dal sig. Tantille, in qualità di titolare dell'attività di "B&B Ca' d'Oro", con sede in Venezia, Cannaregio n. 2260. Gli importi indebitamente trattenuti riguardavano gli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 riassunti nella cit. nota del Comune, che aveva rivolto al titolare dell'attività, intimazioni ad adempiere. Gli insoluti e le correlate richieste di pagamento sono stati depositati e riportati nell'atto di citazione da pag. 2 a pag. 5. In totale, venivano accertate somme non riversate al Comune per **€ 24.108,73**,

comprehensive di spese di ingiunzione e interessi.

In data 28.1.2020, è stato notificato invito a dedurre al signor Tantille con p.e.c. indirizzata a bbcadoro@pec.it. In considerazione dell'inadempimento dell'obbligo di riversamento, la Procura evidenziava la violazione della normativa di rango primario, nonché della disciplina regolamentare emanata dal Comune di Venezia. Veniva in particolare rilevato che l'obbligo di riversamento delle somme incassate era stato dolosamente disatteso. Ad avviso della Procura erariale, il convenuto è responsabile del mancato versamento dell'imposta di soggiorno al Comune, quale titolare di impresa individuale e agente contabile, avendo omesso in tale veste di versare al Comune quanto dovutogli. All'invito a dedurre, il destinatario non ha dato riscontro.

In atto di citazione, la Procura ha confermato le contestazioni contenute nell'invito, argomentando circa la sussistenza degli obblighi di versamento, ai sensi dell'art. 4, del d.lgs. 14.3.2011, n. 23. È stato inoltre richiamato il Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato dal Comune di Venezia con delibera n. 83 del 23-24.06.2011 (e s.m.i, delibere C.C. 55/2012; 64/2014). In particolare, secondo la Procura, non vi è dubbio sulla sussistenza dell'obbligo di riscossione, tenuta e riversamento al Comune del pubblico denaro; così come indiscutibile sarebbe la natura giuridica del gestore della struttura ricettizia quale agente contabile.

In considerazione della natura di agente contabile, con il conseguente instaurarsi di un rapporto di servizio tra l'amministrazione pubblica e l'agente, andrebbe pertanto affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Nel caso di specie, secondo la Procura, il convenuto sarebbe responsabile, in

quanto soggetto gerente della struttura recettizia, avente l'obbligo di riversare le somme riscosse a titolo di imposta; obbligo che sarebbe stato dolosamente disatteso, in quanto la condotta è stata tenuta in cosciente violazione delle regole ordinarie disciplinanti il rapporto di esazione, descritte nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.

2. In data 29 dicembre 2020, si costituiva il convenuto, eccependo in via principale e preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione, in conseguenza della nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di notificazione dell'invito a dedurre. Secondo il patrocinio, la notificazione, all'indirizzo di p.e.c. della struttura recettizia, sarebbe stata effettuata in violazione degli artt. 138 e segg. c.p.c., richiamati dall'art. 7 c.g.c, in quanto, secondo le intenzioni della controparte la notifica avrebbe dovuto riguardare "il sig. Tantille Sebastiano", senza altra specificazione e, dunque, in proprio. Di conseguenza, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più, all'indirizzo p.e.c. direttamente riferibile al sig. Tantille Sebastiano.

Da ciò discenderebbe l'irregolarità, *sub specie* di inesistenza/invalidità, della notifica dell'atto di invito a dedurre e, al contempo, il mancato contraddittorio preprocessuale. Secondo il patrocinio, l'invalidità della notifica dell'invito a dedurre inficerebbe la prosecuzione del giudizio, poiché dall'omissione dell'invito a dedurre, viziato nel suo procedimento di conoscenza, discenderebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione, come affermato da giurisprudenza richiamata nella comparsa e confermata dalle previsioni del codice di giustizia contabile che, pur non avendo espressamente disciplinato la fattispecie, contiene una disciplina tanto riferibile alla "notizia di danno erariale", quanto in termini di inammissibilità

dell'atto di citazione, che si verifica alla ricorrenza di violazioni correlate all'invito a fornire deduzioni. In tal senso, rileverebbe l'art. 51, c. 3, c.g.c. che fissa il principio secondo cui la nullità di un atto istruttorio o processuale può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Inoltre, l'art. 67 c.g.c., delineato il correlato principio secondo cui il p.m. contabile emette l'atto di citazione in giudizio dopo aver notificato (ritualmente) un atto di invito a dedurre, disciplina le conseguenze, in termini di inammissibilità, dell'atto di citazione depositato in giudizio dal Procuratore Regionale senza l'osservanza del termine di 120 gg. dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle deduzioni. Non essendo rituale la procedura seguita dalla Procura, stante la inesistenza/nullità della notifica indirizzata ad una persona fisica presso un indirizzo digitale non riferibile direttamente a quest'ultima, non si potrebbe che concludere nel senso della inammissibilità dell'atto di citazione.

Il patrocinio del convenuto ha eccepito, in via subordinata, l'inammissibilità dell'atto di citazione, per difetto di giurisdizione, in seguito alla pubblicazione del d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 e, in particolare, per quanto previsto all'art. 180 del cit. d.l.

Secondo il patrocinio del convenuto, la novella legislativa, qualificando il titolare della struttura ricettiva come "responsabile d'imposta", avente diritto di rivalsa sul soggetto passivo dell'obbligo tributario sorto in forza di uno specifico presupposto impositivo, con applicazione della normativa sanzionatoria di cui al d. lgs. n. 471/97 in tema di "sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di

riscossione dei tributi”, ha chiaramente configurato una nuova ipotesi di giurisdizione del giudice tributario.

Secondo il patrocinio, sarebbe evidente il conflitto di giurisdizione tra Giudice Tributario, competente in base ad una precisa previsione normativa, e Giudice contabile, cui residuerebbe un criterio frutto dell’elaborazione giurisprudenziale antecedente alla novella di ultima promulgazione. Da qui si evincerebbe, in coerenza con il principio di unità dell’ordinamento giuridico, l’inammissibilità dell’azione della Procura per difetto di giurisdizione del Giudice adito, allorquando era già pienamente in vigore la normativa di cui alla citata legge n. 77/2020.

Il patrocinio ha poi eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione, per difetto di concretezza del danno e di interesse ad agire, in quanto il Comune di Venezia ha, da ultimo, *motu proprio*, avviato un’iniziativa recuperatoria delle somme, notificando, in data 10.11.2020, atto di precetto per € 24.660,48, per le medesime annualità di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno. Inoltre, la Procura penale ha sequestrato i conti correnti del sig. Tantille, apprendendo le sue sostanze monetarie per una cifra, allo stato degli atti, pari ad € 6.427,08. Dunque, la medesima pretesa per cui si procede sarebbe *sub iudice*, cosicché l’ammontare del danno non presenta elementi di certezza, in violazione delle regole generali che configurano l’interesse ad agire in presenza di una concreta lesione patrimoniale, nonché dell’art. 51 c.g.c., secondo cui il danno deve presentare elementi di concretezza ed attualità.

In relazione alla quantificazione del presunto danno erariale, il patrocinio ha chiesto l’esperimento di una consulenza tecnico-contabile, volta ad acclarare

quali e quante somme siano state già recuperate dall'Amministrazione

comunale nell'ambito del parallelo giudizio penale sfociato nel sequestro

delle liquidità giacenti presso il c/c intestato al sig. Tantille.

È stata altresì eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione

del *ne bis in idem* sostanziale. In particolare, l'azione erariale sarebbe

inammissibile alla luce del sequestro, preordinato alla confisca, disposto in

sede penale con riferimento ai beni di proprietà del convenuto fino alla

concorrenza della somma di euro 24.685,40 (decreto n. 7238/2019 del GIP

presso il Tribunale di Venezia).

Nello specifico, la confisca penal-tributaria presenta i caratteri tipici delle

sanzioni restitutorie. Conseguentemente, l'azione risarcitoria erariale, in

presenza di sequestro preordinato alla confisca dei beni sottoposti a vincolo

ablativo, costituirebbe una non consentita duplicazione sanzionatoria, in

contrasto con il principio per cui l'espropriazione di un bene non può essere

superiore al profitto derivato dal reato. In tale ambito, risulterebbe violato

l'art. 4, protocollo 7, CEDU, nonché l'art. 50 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea.

Il patrocinio si è infine soffermato sull'elemento soggettivo, argomentando

circa l'insussistenza del dolo specifico. Ciò in quanto, la condotta non

potrebbe dirsi frutto di piena volontà diretta al fine di omettere il

riversamento dell'imposta di soggiorno. A monte della vicenda in esame si

collocano gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sull'attività della

società del defunto padre, allorquando in data 15/12/2009 veniva notificato,

al signor Tantille, un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio

dell'Amministrazione Finanziaria contestava sia un maggior reddito di euro

29.886,37, sia redditi da partecipazione alla presunta società di fatto, Associazione Accademia di San Marco, per complessivi euro 68.094,00. Sul maggior reddito complessivo veniva, quindi, calcolata una maggiore imposta Irpef di euro 35.803,00; un'addizionale regionale di euro 1.328,00 e, da ultimo, veniva irrogata una sanzione amministrativa di euro 44.557,20, oltre interessi. Trattasi di importi rilevanti per il bilancio del convenuto e che questi si è trovato a fronteggiare con le scarse risorse presenti in cassa, senza intenzione di arrecare un danno erariale, ma con il proposito di ripianare i suoi debiti, superate le difficoltà finanziarie dovute alla mancanza di liquidità. Sono queste ultime che avrebbero impedito al convenuto di ottemperare ai relativi versamenti.

La sopravvenienza della pandemia da COVID 19, con la conseguente chiusura forzata dell'attività di *bed and breakfast* a seguito dei noti decreti ministeriali e/o ordinanze regionali, ha costituito un ulteriore elemento ostativo che si è frapposto all'intento di dar corso ai riversamenti e/o anche alla programmazione di un piano di rientro nell'interesse di entrambe le parti. Tali ragioni inciderebbero, se non sull'elemento soggettivo, quantomeno sulle valutazioni in termini di gravità della condotta.

A tal proposito rileverebbe, secondo il patrocinio, l'esimente soggettiva che, in capo al convenuto, deriva dal novellato disposto di cui all' art. 21, c. 1, del d.l. n. /2020. La citata norma prevede l'inserimento, nel testo dell'art. 1, co. 1 della l. n. n. 20/94, dell'alinea "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso", così operando un'innovazione di sistema alla fattispecie di responsabilità per danno erariale che oggi richiede la dimostrazione dell'intenzione di cagionare l'evento (dannoso) alla stessa

stregua dell'art. 43 c.p. Se dunque, per accertare il dolo nell'ambito della responsabilità erariale, non ci si può oggi limitare al mero inadempimento dell'obbligo (in questo caso) di fonte legale, allora non si potrebbe prescindere dalla compiuta dimostrazione della volontà dell'evento dannoso oltreché dalla volontarietà della condotta illecita o illegittima.

In relazione alla quantificazione del danno, il patrocinio ha chiesto di procedere alla (ri)quantificazione dei danni scomputando ciò che il sig. Tantille ha già corrisposto all'Amministrazione per effetto del sequestro delle proprie disponibilità finanziarie giacenti in conto corrente. Il tutto per € 6.427,08.

È stato inoltre chiesto l'esercizio del potere riduttivo, mediante la valorizzazione della situazione in cui versa il convenuto il quale, come altri imprenditori del settore extralberghiero, per il tutto il corso del 2020 ha visto azzerata la propria attività che costituisce l'unica entrata propria.

È stata, infine, chiesta l'acquisizione, ai sensi dell'art. 94 c.g.c. e presso la Guardia di finanza di Venezia, delle informazioni ritenute necessarie sull'esistenza di eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte nei confronti del convenuto, acquisendo l'eventuale documentazione relativa alle somme di denaro e/o costituenti altra forma di entrata finanziaria attualmente sottratta alla disponibilità del sig. Tantille. In alternativa, è stato chiesto, ai sensi dell'art. 97 c.g.c., che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare la reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia.

Sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: “*IN VIA PRINCIPALE, Per i motivi di cui sopra (sub lett. A), dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione per effetto della inesistenza/nullità/irregolarità della notificazione dell’atto di invito a dedurre, non portato a conoscenza del convenuto nei termini e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente;*

IN VIA SUBORDINATA E GRADATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste proposte in via principale, dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione per le ragioni di cui ai punti sub lett. B, nn. 1, e/o 2, e/o 3;

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE.

Si chiede che codesta Corte, accertata l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ipotizzato dall’attrice, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, della L.N. n. 20/1994 e alla luce dei motivi, deduzioni, considerazioni ed eccezioni di cui al punto sub lett. B nn. 4, 5, 6, Voglia esercitare il potere riduttivo delle poste risarcitorie pretese e congruamente ridurre gli importi richiesti dalla Procura in considerazione della situazione patrimoniale e finanziaria del convenuto nonché giusta il contesto emergenziale di tipo pandemico che allo stato impedisce al convenuto di esercitare la propria attività economica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori. Con riserva di ogni ulteriore produzione e/o deduzione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede a Cod. Ecc.ma Corte di voler disporre l’acquisizione, ai sensi dell’art. 94 C.g.c. e presso la Guardia di finanza di Venezia, delle informazioni ritenute necessarie sull’esistenza di eventuali, ulteriori, atti di

esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte nei confronti del convenuto, acquisendo l'eventuale documentazione relativa alle somme di denaro e/o costituenti altra forma di entrata finanziaria attualmente sottratta alla disponibilità del sig. Tantille. Si chiede, anche in alternativa, ai sensi dell'art. 97 C.g.c., che cod. Ecc.ma Corte Voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare la reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia”.

3. In data **18 gennaio 2021**, la Procura regionale ha depositato (previa notifica agli avvocati Avino e Maturi) una nota con il Comune di Venezia, in risposta a una richiesta del requirente, precisava che: *“In riferimento alla Vs richiesta di atti e documenti in oggetto, si comunica che non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto già comunicato con nota P.G. 580345/2019 del 18.11.2019. Si inoltrano in allegato i seguenti atti e documenti: 1. estratti conto esercizi 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018; 2. atto di precetto emesso dall'Avvocatura Civica del Comune, notificato il 10.11.2020, per il recupero del credito di cui alle ingiunzioni relative agli anni 2012-2013-2014-2016-2017-2018 per € 24.660,40. L'Avvocatura civica ci ha comunicato che non è ancora stata attivata la procedura esecutiva di riscossione”.*

In data **19 gennaio 2021**, il Requirente depositava ulteriore documentazione.

4. All'**udienza del 20 gennaio 2021**, uditi il relatore Cons. Innocenza Zaffina, il p.m., nella persona del Vice Procuratore Generale Cons. Mariapaola Daino e, per il convenuto, gli avvocati Avino e Maturo, che

hanno concluso come da verbale, il Collegio si è riservato. In esito alla

predetta udienza, con Ordinanza n. 3/2021, il Collegio in accoglimento

dell'istanza del patrocinio del convenuto:

- ha assegnato a parte convenuta termine a difesa, per il deposito di una

memoria in Segreteria, fino al giorno 2 marzo 2021, in replica ai documenti

depositati dal Requirente in data 18 e 19/20 gennaio 2021.

- ha assegnato alla Procura regionale termine, fino al 12 aprile 2021,

per il deposito di una eventuale memoria, in replica alle deduzioni di parte

convenuta di cui sopra.

5. In data **1° marzo 2021**, il patrocinio del convenuto ha depositato una

memoria, comprensiva di allegati, nella quale ha evidenziato che, dalla

lettura del prospetto riassuntivo del Comune di Venezia, il sig. Tantille, per

quanto in minima parte, ha sempre cercato di far fronte ai riversamenti.

Infatti, sommando le cifre contenute nelle sezioni "Lista pagamenti", si

totalizza la somma di € 2.235,32, che il convenuto ha restituito al Comune

nonostante fosse in una situazione di sofferenza debitoria, da ultimo

aggravata dalla chiusura dell'attività ricettiva per effetto dell'emergenza

sanitaria. Dal raffronto tra il citato prospetto economico e la richiesta di

rinvio a giudizio depositata in data 19.1.21, emergono somme diverse. Il

p.m. penale, infatti, ha quantificato in € 21.685,40, l'importo dell'imposta di

soggiorno non incassata. E ciò non prendendo in considerazione l'anno di

riferimento 2018, forse perché si è tenuto conto del fatto che, con diversi

provvedimenti, sono state già sequestrate delle somme del deducente per

complessivi € 6.427,08.

Ad ogni modo il sig. Tantille, in attesa di poter riprendere a gestire il proprio

bed and breakfast, ha cercato di procurarsi un'entrata economica a fini di sopravvivenza, concedendo in locazione un bene immobile di cui è titolare la moglie del defunto padre. Sennonché il Comune ha già avviato un'azione finalizzata al pignoramento presso terzi del credito locatizio. Circostanza che, se da un lato deprime le aspettative di ripartenza del deducente, allo stato privo di entrate economiche, dall'altro sembra aggravare una complessa situazione debitoria. Infatti, in attesa che ricominci il flusso turistico a Venezia, il convenuto deve poter preservare la sua attività extra-alberghiera provvedendo, quantomeno, alle spese correnti, ciò essendo inibito dall'azione esecutiva dell'Ente locale.

In ragione di ciò, anche per dimostrare all'Amministrazione la propria buona fede, si è provveduto a proporre al Comune di Venezia un piano di rientro dilazionato delle somme da restituire, maggiorate degli interessi legali. A ciò aggiungendosi la disponibilità, sempre formalizzata nella proposta al Comune, all'incameramento delle somme oggetto del sequestro penale indipendentemente dalla sorte del processo in corso.

Sono poi state espone le difficoltà economiche del convenuto, cosicché una via d'uscita concordata con il creditore costituirebbe l'unica soluzione accettabile in questo momento. Una soluzione che, peraltro, il Comune aveva sollecitato in precedenza.

Con riferimento agli atti/documenti depositati in data 19 gennaio 2021, e in particolare in relazione a una richiesta di rinvio a giudizio presentata dal p.m. penale, presso il Tribunale di Venezia, in data 18.12.2020, secondo il patrocinio, si tratta di un deposito che precorre i tempi, stando al cospetto di un atto di parte (del p.m. penale), che non era stato (e non lo è ad oggi)

notificato al diretto destinatario. A fronte della mancanza (quantomeno) di un decreto di rinvio a giudizio da parte del G.u.p., si rischia di fare confusione, specie nel caso all'esame, ove si discute anche degli effetti prodotti dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 sulla configurabilità del delitto di peculato nel caso di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali di segno favorevole al convenuto. Il patrocinio ha pertanto insistito nelle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.

6. In data 12 aprile 2021, veniva depositata una nota del Requirente in replica alle deduzioni difensive del patrocinio del convenuto. In particolare, con riferimento al prospetto redatto dal Comune di Venezia, depositato il 18.1.20121, il p.m. confermava che l'importo di danno erariale quantificato è certo e determinato ed è il medesimo quantificato dal Comune, che ha perfezionato nei confronti del convenuto atti di precetto per il medesimo importo. Quanto a un possibile piano di rientro dilazionato delle somme da restituire, maggiorate degli interessi legali, da concordare col Comune, nonché all'eventuale incameramento delle somme oggetto del sequestro penale, secondo la Procura, si tratterebbe soltanto di una proposta, rispetto alla quale non vi è contezza di alcuna forma di accordo-accettazione da parte del creditore, né di interlocuzioni con la magistratura penale e pertanto il danno erariale contestato è ancora attuale.

Riguardo, poi, al secondo documento depositato in data 19.1.2021 e cioè alla richiesta di rinvio a giudizio formalizzata dal p.m. penale nei confronti dell'odierno convenuto in data 11.12.2020, il Requirente ha ribadito quanto già esplicitato nella precedente udienza di discussione. Si tratterebbe di un

documento che attesta la pendenza di un procedimento penale e il cui deposito è legato funzionalmente al pregresso sequestro penale preventivo disposto dalla Guardia di Finanza per euro 6.427,08. Sulla valenza di detto atto, sulla configurazione di una condotta dolosa in capo al Sig. Tantille, sull'assenza, a tutt'oggi, di un decreto di rinvio a giudizio la Procura non ha aggiunto altro, per non travalicare i limiti posti dall'ordinanza e per non soffermarsi su considerazioni già esplicitate nel corso della discussione orale circa la natura della novella legislativa di cui al d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 e la sua entrata in vigore con effetto non retroattivo, come confermato dalla già citata giurisprudenza erariale recente, anche della Sezione giurisdizionale veneta (sentenza n. 50/2021).

7. In data **6 maggio 2021**, la Procura depositava una nota dell'avvocatura civica del comune di Venezia di pari data nella quale si comunicava di aver avviato la procedura esecutiva per il mancato versamento dell'imposta di soggiorno e, in particolare, di aver notificato atto di pignoramento presso terzi con udienza fissata per il 18 maggio 2021, cui ha fatto seguito una proposta di rateizzazione del debito da parte del Signor Tantille. Proposta che sarebbe in corso di valutazione da parte dell'avvocatura (come dimostrato dallo scambio di corrispondenza allegato, con il successivo deposito, dal patrocinio del convenuto).

8. Sempre in data **6 maggio 2021**, il patrocinio del convenuto ha depositato copia dell'istanza rivolta al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, al quale si chiede di disporre il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, in base, tra l'altro, alla volontà di restituire il debito nei confronti del Comune di Venezia e alla

disponibilità manifestata dall'Avvocatura civica di aderire a un piano di rateizzazione nel caso di versamento delle somme oggetto di sequestro preventivo.

9. Nell'udienza del **13 maggio 2021**, il p.m. ha evidenziato, in relazione al concomitante procedimento penale, che sarebbe stata fissata l'udienza del G.i.p., prevista per il 21 settembre 2021; comunicazione che non sarebbe ancora stata notificata al convenuto per problemi con le notifiche verificatesi nei procedimenti penali. La Procura ha poi confermato l'impianto accusatorio già formalizzato, soffermandosi sull'eccepito difetto di notifica dell'invito a dedurre e sulla giurisdizione contabile. Il Requirente ha richiamato l'art. 214 c.g.c., che rimette la funzione di vigilanza sull'esecuzione al p.m. e consente una serie di trattative e rateizzazioni con le amministrazioni danneggiate, e ha concluso come da atto di citazione e da successiva memoria.

L'avv. Avino, per il convenuto, ha preso atto del decreto di rinvio a giudizio non ancora notificato e dell'ipotizzata rateizzazione, a proposito della quale ha fatto presente che, in base al regolamento comunale, sono in corso trattative con il Comune ai fini del rientro debitorio. In particolare, il difensore ha sostenuto che, riuscendo a svincolare le somme sottoposte a sequestro preventivo, si potrebbe abbattere il montante iniziale ed effettuare una rateizzazione in 36 mesi. Pertanto, l'avv. Avino, in base a quanto evidenziato, ha chiesto un rinvio per monitorare la situazione. Per il resto si è riportato alla comparsa di costituzione. Il P.M. non si è opposto al rinvio.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione del danno quantificato in € 24.108,73, cagionato al Comune di Venezia dal convenuto Tantille Sebastiano, a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse, a titolo di imposta di soggiorno.

2. Giurisdizione della Corte dei conti.

In via pregiudiziale, va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dal patrocinio del convenuto in merito alla carenza di giurisdizione del giudice contabile nel presente giudizio. L'eccezione è infondata e va respinta.

Il patrocinio ha richiamato la normativa di cui al d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 e, in particolare, quanto previsto all'art. 180 del cit. d.l., secondo cui: *“All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la*

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Al riguardo, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione, la richiamata normativa non trovi applicazione nella fattispecie in esame, poiché i fatti contestati riguardano la riscossione a titolo di imposta di soggiorno e il mancato riversamento in favore del Comune di importi riscossi e indebitamente trattenuti negli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

Ai fini della valutazione della sussistenza del rapporto di servizio e dell'antigiuridicità della condotta, va infatti presa in esame la normativa vigente al momento dei fatti contestati, non avendo alcuna rilevanza la sopravvenuta disciplina legislativa.

In particolare, in assenza di norme intertemporali, non possono che trovare applicazione i consueti criteri disciplinanti la successione delle leggi e la loro interpretazione. Viene dunque in rilievo il principio di irretroattività che, come noto, è desumibile dall'art.11 delle Disp. prel. c.c., intitolato «Efficacia della legge nel tempo» il quale prevede, al primo comma, che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». L'irretroattività assurge a principio di rilevanza costituzionale nell'ambito della normativa penale (art. 25, co. 2, Cost.); quanto alle altre norme, la Corte costituzionale è intervenuta per precisare il valore giuridico dell'art. 11 delle Disp. prel. c.c. rispetto ai principi costituzionali, affermando che «l'osservanza del

tradizionale principio è dunque rimessa - così come in passato - alla prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro - salvo estrema necessità - dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preferiti (anche se non definiti in via di giudicato, transazione, ecc.) uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile» (C. Cost., sent., 8 luglio 1957, n. 118).

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il Collegio ritiene che le disposizioni invocate dal patrocinio del convenuto, non configurandosi quali norme interpretative e/o retroattive, non possano comportare l'abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza (in tal senso, Cass. pen. Sez. VI, Sent., 17-12-2020, n. 36317, alle cui motivazioni si fa rinvio *per relationem*). A fortiori, la novella legislativa non trova applicazione, ad avviso del Collegio, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ai fini della qualificazione dell'antigiuridicità della condotta, del rapporto di servizio e del danno, per gli illeciti amministrativo-contabili (come quello all'odierno esame) verificatisi ben prima dell'entrata in vigore della cit. normativa.

In altri termini - in disparte l'interpretazione di tali disposizioni ai fini della valutazione delle ipotesi di responsabilità amministrativa realizzatesi successivamente all'entrata in vigore della novella - il Collegio ritiene dirimente e assorbente nel caso di specie, in applicazione del principio della ragione più liquida (Terza Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 233/2020, che richiama S.U. Cass., sent. n. 17850 del 12.1.2017, sent. n. 13588 del 28.6.2017, Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015), la circostanza che i fatti dannosi contestati (comprensivi della

condotta e del conseguente pregiudizio) si siano compiutamente realizzati

ben prima della data di entrata in vigore del cit. d.l. 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

Non può invece essere accolta la tesi del patrocinio del convenuto, secondo

cui, ai fini della valutazione della fattispecie, andrebbe considerata la data di

esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile da parte del

Requirente: ciò in quanto la norma invocata non è una norma processuale,

per la quale varrebbe (in teoria e salvo diversa disciplina intertemporale) il

principio secondo cui gli atti processuali sono disciplinati dalla normativa

“processuale” vigente nel momento in cui devono essere compiuti. Al

contrario, trattandosi di norma di natura sostanziale, non può che constatarsi

la sua irretroattività – in osservanza dei generali principi sopra richiamati - e

quindi la piena applicabilità, nel caso di specie, della disciplina vigente

ratione temporis.

Tutto ciò premesso, in conformità ai principi affermati con la sentenza n.

22/QM/2016 di questa Corte dei conti a Sezioni Riunite, il Collegio ritiene

che vada affermata, nella fattispecie in esame, la qualificazione di “agente

contabile” del gestore della struttura ricettiva e la conseguente sottoposizione

al regime della responsabilità contabile. Nel medesimo senso, si è anche

espressa la Corte di cassazione a Sezioni Unite (ord. 19654 del 24 luglio

2018), affermando come l'attività di accertamento e di riscossione

dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del

concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha

natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime

comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della

pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra agente ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e il concessionario riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280).

Nel caso di specie, il gestore della struttura ricettiva, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, era chiamato a svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno, che comportava il maneggio di denaro a destinazione pubblica e il conseguente rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica, in quanto ricevute quale pagamento di un debito di imposta, per sua natura di rilevanza pubblicistica (*ex multis*, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza 9 luglio 2018, n. 121; sulla qualificazione di agente contabile e sulla sottoposizione alla giurisdizione contabile: cit. Cass. civ. SS.UU. Ord., 24/07/2018, n. 19654, Cass. SS.UU., 13330/2010 e

14891/2010). In altri termini, alla qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva consegue l'instaurarsi di un rapporto di servizio con l'Ente locale, cui si riconnette la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità contabile riferita agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme riscosse. L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno costituisce, quindi, un danno all'erario e radica la responsabilità amministrativo-contabile in capo al gestore della struttura.

Al riguardo, il Collegio rileva che il d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, nel testo vigente al tempo dei fatti contestati, all'art. 4, c. 1, prevede: *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.*

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Il successivo comma 3 detta la disciplina generale in materia di imposta di soggiorno, prevedendo che *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di*

soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”.

Il Comune di Venezia, in conformità alla suddetta normativa, con delibera del Consiglio Comunale delibera C.C. n. 83 del 23/06/2011, ha approvato il regolamento dell'imposta di soggiorno che, agli artt. 6 e 7, prevede che i gestori delle strutture ricreative comunichino, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i pernottamenti imponibili e riversino, entro il predetto termine, nelle casse del Comune, le somme introitate dagli ospiti delle strutture. Nel 2014, sono state introdotte alcune modifiche al Regolamento comunale citato, con decorrenza dall'1.10.2014, specificando all'art 6, comma 5, che *“Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Venezia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di carenza di giurisdizione va respinta, poiché il convenuto nell'odierno giudizio, ai sensi della richiamata normativa di rango primario e regolamentare, ha inequivocabilmente assunto la veste di agente contabile, cosicché con l'instaurarsi di un rapporto di servizio con l'Ente locale, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti

in ordine alla responsabilità contabile riferita agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

3. Eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, in conseguenza della nullità/inesistenza della notificazione dell'invito a dedurre.

Preliminarmente allo scrutinio nel merito della domanda del Requirente, il Collegio deve altresì valutare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, formulata dalla difesa del convenuto in relazione alla dedotta nullità/inesistenza della notificazione dell'invito a dedurre.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Secondo il patrocinio, la notificazione dell'invito a dedurre effettuata all'indirizzo p.e.c. della struttura ricettiva sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 138 e segg. c.p.c., richiamati dall'art. 7 c.g.c. In particolare, sebbene, a norma dell'art. 6 c.g.c., il p.m. contabile possa effettuare le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi p.e.c. contenuti in pubblici elenchi o registri, secondo le intenzioni della controparte la notifica avrebbe dovuto riguardare "il sig. Tantille Sebastiano", senza alcuna altra specificazione e, dunque, in proprio. Di conseguenza, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più, all'indirizzo p.e.c. riferibile al sig. Tantille, non potendosi effettuare una notifica ad una persona fisica presso l'indirizzo riferibile all'impresa dallo stesso gestita, pur in forma "individuale". Tanto più che, ai sensi dell'art. 88 c.g.c. la notifica (sia pure dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza) dovrebbe avvenire al domicilio eletto ovvero, in mancanza, alla residenza anagrafica dell'incolpato, così come prevede in via generale l'art. 138 c.p.c.; essendo consentita la notifica in

forma digitale, ai sensi del citato art. 6, solo “ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile” Da ciò discenderebbe l’irregolarità, *sub specie* di inesistenza/invalidità, della notifica dell’atto di invito a dedurre che, secondo il patrocinio, inficerebbe la prosecuzione del presente giudizio, poiché dalla omissione dell’invito a dedurre, viziato nel suo procedimento di conoscenza, deriverebbe l’inammissibilità dell’atto di citazione (art. 51, c. 3, c.g.c., art. 67 c.g.c.)

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la notificazione dell’invito a dedurre all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa individuale desumibile da pubblici registri non possa essere considerata nulla né tantomeno inesistente. Risulta infatti dagli atti di causa che l’invito a dedurre è stato ritualmente consegnato all’indirizzo p.e.c. del destinatario, a nulla rilevando che nel testo della p.e.c. la Procura abbia indicato che l’invito a dedurre era destinato al sig. Tantille Sebastiano, senza ulteriore specificazione.

Al riguardo, infatti, il decreto del Presidente della Corte dei conti recante le “*Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*”, emanato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) e dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) introduce la possibilità per il Pubblico Ministero contabile di effettuare direttamente notificazioni a mezzo PEC. Alcune disposizioni di coordinamento contemplano, inoltre, il profilo delle notificazioni effettuate da terzi al Pubblico Ministero e delle notificazioni

effettuate tra le altre parti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali di competenza della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi dell'art. 43 del cit. d.l. n. 90 del 2014, il Pubblico Ministero contabile può effettuare le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui ai predetti elenchi, inviando gli atti di competenza, firmati digitalmente, all'indirizzo PEC del destinatario (senza necessità di rivolgersi all'UNEP).

Alle notificazioni effettuate dal Pubblico Ministero si applicano le regole contenute nelle cit. Istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della p.e.c. nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, anche tenuto conto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 410 in data 8 luglio 2015.

In particolare, la relata di notifica della p.e.c. deve rispondere ai seguenti requisiti: A) L'oggetto del messaggio PEC deve contenere la stringa: "Corte dei conti – Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC –numero, categoria e tipo di procedimento"; B) il corpo del messaggio PEC conterrà i seguenti dati identificativi: — Procura regionale o generale procedente; — nominativo del Pubblico Ministero; — numero del procedimento; — nominativo "capofila" ed altri.

Ciò premesso, il patrocinio ha contestato la validità della notificazione in quanto effettuata all'indirizzo di p.e.c. della ditta individuale, pur essendo intenzione della Procura trasmettere l'invito a dedurre al deducente "in proprio". Ritiene in proposito il Collegio che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza, lo scopo essenziale della relazione di notificazione è rendere "*percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la*

collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la

legittimazione del mittente" (Cass. 11593/2017). Nel caso di specie, la relata

di notifica della PEC conteneva tutti gli elementi prescritti dalle Istruzioni

tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi

dinanzi alla Corte dei conti, come evincibile dall'allegato 3 (relata di notifica

dell'invito a fornire deduzioni) all'atto di citazione.

In particolare, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa del convenuto e

come evincibile dallo stesso invito a dedurre, il fatto illecito non era

contestato al sig. Tantille Sebastiano, in quanto "persona fisica", ma al

medesimo Tantille, in qualità di titolare della ditta individuale che gestiva la

struttura ricettiva (e, quindi, in qualità di agente contabile), cosicché

ritualmente la Procura ha notificato l'invito dedurre all'indirizzo di p.e.c.

dell'imprenditore individuale, desumibile dagli elenchi pubblici, ai sensi

dell'art. 3-bis c. 1 (primo periodo), della l. n. 53/1994 che prevede che "*la*

notificazione con modalità telematica si segua a mezzo di posta elettronica

certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi".

Dagli atti di causa, risulta altresì che la notifica a mezzo p.e.c. dell'invito a

dedurre si è regolarmente perfezionata, come evincibile dalla "Ricevuta di

avvenuta consegna", in data 28/01/2020 alle ore 14:56:14; circostanza

peraltro non contestata dalla difesa del convenuto, che si è limitata ad

eccepire l'ipotizzata irregolarità consistente nella notifica all'indirizzo p.e.c.

della ditta individuale, anziché al domicilio eletto o alla residenza anagrafica

della persona fisica.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio, ritenendo infondata l'eccezione

sollevata dal patrocinio del convenuto, ritiene pienamente ammissibile l'atto

di citazione, a seguito del rituale e valido perfezionamento del procedimento di notifica dell'invito a dedurre.

4. Istanza di rinvio dell'udienza.

In rito, va ora esaminata l'istanza di rinvio, prospettata nell'udienza del 13 maggio 2021 dal patrocinio del convenuto, al fine di attendere l'esito della trattativa in corso con il Comune di Venezia per la restituzione di quanto dovuto; esito condizionato, tra l'altro, all'eventuale accoglimento di un'istanza rivolta al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, al quale è stato chiesto di disporre il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito del concomitante procedimento penale per peculato.

Al riguardo, il Collegio evidenzia, preliminarmente, che nell'udienza del 20 gennaio 2021 le parti hanno in modo compiuto prospettato le proprie tesi argomentative. Nell'Ordinanza n. 3/2021 depositata il 25 gennaio 2021, il Collegio, in considerazione del deposito di documentazione da parte della Procura in prossimità dell'udienza, aveva accolto l'istanza dell'avv. Maturi, per la concessione di un termine per preparare la difesa, limitatamente al contenuto di tali documenti. Erano stati dunque concessi termini per il deposito di una memoria in Segreteria, in replica ai documenti depositati dal Requirente in data 18 e 19/20 gennaio 2021. Un successivo termine era stato assegnato alla Procura, per il deposito di una eventuale memoria, in replica alle deduzioni di parte convenuta.

Nella cit. Ordinanza si specificava che i predetti termini erano concessi soltanto ai fini della discussione sui contenuti degli atti depositati in data 18 e 19 gennaio 2021, in considerazione della completezza della discussione

avvenuta nell'udienza del 20 gennaio 2021 in relazione a tutte le altre questioni affrontate nel contraddittorio tra le parti.

Tutto ciò premesso, occorre richiamare quanto evidenziato dalle SSRR di questa Corte, a proposito della *“piena autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti danneggiati, che l'amministrazione può promuovere: le interferenze tra giudizio contabile e giudizio ordinario (civile o penale) danno infatti luogo a questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione. Ne discende che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, “declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività” (Cass. SS. UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Cass. SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. SS. UU. 3 febbraio 1989, n. 664; Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11)”*. (cfr. Corte dei conti, SSRR, Ordinanza n. 3/2021/RCS). Peraltro, *“l'assoluta autonomia dei giudizi è stata sancita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 104/1989, n. 1/2007) riguardando le rispettive finalità: “nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici*

in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo” (Cass. SS.UU., 5 agosto 2020, n. 16722; Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008)”. Da ciò discende che “L’azione attribuita all’organo requirente in sede contabile, a carattere necessario ed esperita nell’interesse generale dell’ordinamento, non può, in alcun modo, ritenersi vincolata né “pregiudicata” dalle risultanze dei giudizi promossi mediante azione civilistica di responsabilità, a titolo risarcitorio, dalle singole amministrazioni danneggiate, ove le medesime vantano un interesse particolare e concreto, fondato su un regime di responsabilità differente e non confondibile con quello della responsabilità amministrativa (Cass., SS.UU., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass. SS.UU., 18 dicembre 2014, n. 26659; Cass. SS.UU., 27 19 febbraio 2019, n. 4883). L’azione civile proposta dalle amministrazioni interessate ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, in ragione della violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o dalla clausola generale di danno aquiliano, in un’ottica riparatoria e compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice (Cass. SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21742; Cass. SS.UU., 20 dicembre 2018, n. 32929; Cass. 14 luglio 2015, n. 14632) mentre il regime sostanziale della responsabilità amministrativa, disciplinato dagli artt. 1 e ss. l. n. 20/1994, nasce da un’azione obbligatoria e indisponibile, è conformato secondo una combinazione di elementi risarcitori/restitutori e di deterrenza, richiede -a differenza dell’azione civile per la quale è sufficiente la sola colpa- il dolo o la colpa grave, è esercitabile contro gli eredi del soggetto responsabile del danno, limitatamente ai casi di dolo o indebito

arricchimento; la stessa è, inoltre, assoggettata ad un regime della prescrizione distinto rispetto a quello della responsabilità civile ed è caratterizzata dal possibile ricorso del giudice all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito" (Corte dei conti, SSRR, Ordinanza n. 3/2021/RCS).

Quanto al regime delle possibili interferenze tra le azioni proposte, le SSRR hanno ribadito che *"secondo paradigmi di responsabilità e canoni processuali differenti, avanti ai distinti plessi giurisdizionali, non è rinvenibile nell'ordinamento alcun referente normativo che autorizzi ad estendere l'efficacia di giudicato dell'accertamento in sede civile, al giudizio di responsabilità amministrativa, come è richiesto dall'art. 106 c.g.c. (fatta eccezione per i casi concernenti lo stato e la capacità delle persone).... È quindi contemplata e ammessa, come fisiologica nel sistema della pluralità delle giurisdizioni, una possibile divergenza tra giudicati (in sede civile e contabile) la cui composizione è demandata alla fase esecutiva, quale sede di verifica e riconduzione a sintesi del quantum risarcitorio"*.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, nel ribadire – in linea con la costante e condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti - la piena autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale (come nel caso di specie), ritiene che l'istanza di rinvio non possa essere accolta, poiché, in presenza di un danno certo ed attuale (come meglio si motiverà in seguito), il rinvio dell'udienza in attesa dell'esito delle trattative in corso con il Comune, peraltro subordinate all'esito di un'istanza di dissequestro rivolta al g.i.p., si risolverebbe, in concreto, in una sospensione del presente giudizio, in violazione dell'art. 106 c.g.c.

In particolare, pur constatandosi che il p.m. non si è opposto alla richiesta di

rinvio, non può che evidenziarsi l'assenza di giustificati motivi, ai fini dell'accoglimento di tale istanza. Ciò in quanto, il provvedimento assunto si fonderebbe sul mero richiamo alla circostanza che la trattativa potrebbe avere effetti sul piano della rateizzazione nella restituzione del *quantum* dovuto e, solo eventualmente (in caso di svincolo delle somme sottoposte a sequestro), sul piano della quantificazione del danno oggetto del presente giudizio. Si verterebbe, quindi, in specie - non essendo il rinvio motivato da esigenze istruttorie - in ipotesi di sospensione "impropria" *ope iudicis* non sussistendo i presupposti né della sospensione necessaria di cui all'art. 106 c. 1 c.g.c. né della sospensione facoltativa di cui all'art. 106 c. 2 c.g.c.

Difetta, infatti, la concorde richiesta delle parti, essendosi il p.m. limitato a non opporsi all'istanza di rinvio, pur ribadendo in udienza la sussistenza dell'attualità e della concretezza del danno, e non risultano comprovati giustificati motivi per una eventuale sospensione facoltativa (peraltro non espressamente richiesta dalle parti), dovendo escludersi qualsivoglia effetto vincolante nel giudizio di responsabilità, sul piano dell'attualità del danno, della pronuncia che verrà resa dal g.i.p. nel procedimento penale.

Il Collegio ritiene pertanto non giustificabile un rinvio del giudizio che, per il principio di ragionevole durata del processo, va definito celermente, soprattutto allorquando non siano ravvisabili esigenze istruttorie.

In altri termini, anche laddove si verificasse il raggiungimento di un accordo tra il Comune e il convenuto, sia ai fini di una diversa quantificazione del danno (dopo l'eventuale dissequestro delle somme e l'ipotizzato versamento in favore del Comune) sia ai fini delle modalità di rateizzazione, ciò non avrebbe alcun effetto sul presente giudizio. In particolare, laddove si

addivenisse a un accordo con parziale o totale restituzione del *quantum* dovuto, la composizione di un eventuale divergenza sarebbe demandata alla fase esecutiva, quale sede di verifica e riconduzione a sintesi del *quantum* risarcitorio (in tal senso, cit. Corte dei conti, SSRR, Ordinanza n. 3/2021/RCS). Alla luce del complesso delle predette motivazioni, l'istanza di rinvio della trattazione della causa va respinta.

Va infine evidenziato *a fortiori* che “*Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale*” (art. 214, c. 6, c.g.c.), e che: “*A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente*” (art. 215, c. 5, c.g.c.).

Pertanto, una sentenza di condanna nel presente giudizio non è di alcun ostacolo alla eventuale e futura rateizzazione per la restituzione dell'importo dovuto al Comune.

5. Eccepita inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Va ugualmente respinta – in quanto infondata – l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione del principio del *ne bis*

in idem, in considerazione del sequestro preordinato alla confisca e della duplicazione risarcitoria che si verificherebbe in caso di condanna nel presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. giurisdizionale della Regione Calabria, sentenza n. 188 del 14/05/2014)

"nonostante le contestazioni formulate (...) sulle quali è in corso l'accertamento di una eventuale responsabilità penale (...), nell'assetto introdotto dal nuovo codice di procedura penale al principio della pregiudizialità penale e all'istituto della sospensione è stato preferito quello della autonomia e separatezza" tra il giudizio penale e quello amministrativo".

In proposito, il Collegio ritiene altrettanto condivisibili le argomentazioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462), cui si rinvia *per relationem*, ad integrazione della presente motivazione. In particolare, *"è differente il parametro di riferimento del giudizio di responsabilità penale, che nella specie è stato messo in discussione - come si è detto - solo con riferimento alla presunta contraddizione con l'esclusione della responsabilità contabile, poiché è differente la logica che sostiene l'una e l'altra tipologia di accertamento processuale. Quel che è sicuro è che - di principio, ma pure con riferimento al caso specifico - non è evocabile la categoria del bis in idem"*.

Quanto all'eccezione di violazione del *ne bis in idem* in caso di sequestro preventivo preordinato alla confisca, il Collegio ritiene condivisibili e applicabili anche al caso di specie, le argomentazioni secondo cui *"mentre la confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione*

socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale". Infatti, "i provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perché persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coesistente alla pena" (cit. Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462).

Nel caso di specie, peraltro, nell'ambito del concomitante procedimento penale si è ancora alla fase della richiesta del rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare per il 21 settembre 2021, per cui non vi è alcun contrasto di giudicati, non essendosi ancora il giudice penale pronunciato sul reato contestato al convenuto nel procedimento penale. Ancor meno sussiste la violazione del *ne bis in idem* fra la confisca preordinata al sequestro (a carattere sanzionatorio) e la pronuncia di condanna in sede di giudizio amministrativo-contabile (con finalità recuperatoria), alla luce delle motivazioni sopra esposte, cui si rinvia *per relationem*.

6. Vanno egualmente respinte le **istanze istruttorie** formulate dal patrocinio del convenuto volte: a) all'acquisizione ai sensi dell'art. 94 c.g.c. e presso la Guardia di finanza di Venezia, delle informazioni ritenute necessarie sull'esistenza di eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte nei confronti del convenuto, acquisendo l'eventuale documentazione relativa alle somme di denaro e/o costituenti altra forma di entrata finanziaria attualmente sottratta alla disponibilità del sig. Tantille; b) in alternativa, ai

sensi dell'art. 97 c.g.c., all'avvio di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento della reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia.

Tali istanze, infatti, sono strettamente correlate alla eccepita inammissibilità dell'atto di citazione, in considerazione del sequestro preordinato alla confisca disposto dal giudice penale e della ipotizzata duplicazione risarcitoria con violazione del *ne bis in idem* sostanziale.

Come già evidenziato, in considerazione della reciproca autonomia dei giudizi penale e amministrativo-contabile, il Collegio non ritiene necessario acquisire ulteriori elementi istruttori circa la consistenza delle somme sottoposte a sequestro preventivo, poiché differenti sono le finalità della confisca da quelle di una condanna in sede di giudizio amministrativo-contabile. Si ribadisce in proposito che *“mentre la confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale”* (cit. Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462). Da ciò discende che l'istanza di acquisizione di elementi informativi, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., e/o di una consulenza tecnica d'ufficio non risultano giustificate nella fattispecie all'odierno esame, laddove non è in discussione il *quantum* degli importi riscossi a titolo di imposta e non riversati, ma al limite, secondo quanto argomentato dal convenuto, un eventuale parziale ripristino, per equivalente, del pregiudizio patrimoniale. Tale ripristino, come si è già argomentato, sarebbe peraltro subordinato, da un lato,

all'accoglimento dell'istanza di dissequestro delle somme da parte del g.i.p, e, dall'altro, al futuro ed eventuale versamento delle medesime somme in favore del Comune. Evidentemente, anche laddove si accogliessero le istanze istruttorie del patrocinio del convenuto, nulla cambierebbe in termini di esatta quantificazione del danno, fintanto che non avvenisse in concreto il ripristino del pregiudizio patito dal Comune. Non risulta inoltre comprovata, allo stato degli atti, la sussistenza di problematiche di natura tecnica che necessitino dell'ausilio di un consulente tecnico, vertendosi in materia di prova di un evento modificativo del diritto, il cui onere incombe sul convenuto.

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio non ritiene accoglibili le istanze di approfondimento istruttorio del convenuto ai fini della verifica di *“eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R.”*, nonché dell'accertamento della *“reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia”*.

7. Eccepite inammissibilità dell'atto di citazione, per carenza di attualità e concretezza del danno.

In relazione all'ulteriore eccezione di inammissibilità del patrocinio del convenuto, volta a contestare la sussistenza di un interesse attuale e concreto, alla base della pretesa risarcitoria, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Come già evidenziato, l'avvio di un concomitante procedimento penale e di azioni di recupero, in autonomia avviate dal Comune di Venezia, non hanno, allo stato degli atti, condotto al ripristino di quanto indebitamente trattenuto

dal convenuto. Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'attualità e la concretezza del danno, non potendosi che ribadire, sul piano dell'onere probatorio, che alla parte attrice spetta dimostrare i fatti costitutivi a sostegno della propria tesi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*), mentre è al convenuto che spetta provare che il diritto si è modificato o estinto.

8. Illiceità della condotta, nesso di causalità e quantificazione del danno.

Ciò posto, venendo alla disamina degli altri elementi costitutivi della responsabilità contabile all'odierno esame, il Collegio rileva che il gestore della struttura ricettiva, in persona del convenuto Tantille Sebastiano, riveste senza alcun dubbio la qualifica di agente contabile, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte che, con cit. sentenza n. 22/2016/QM. È stata altresì comprovata in atti e, in sostanza, non contestata dalla difesa del convenuto, la condotta illecita consistente nel mancato riversamento, in violazione della normativa di rango primario e regolamentare, in favore del Comune di somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

In particolare, l'omesso adempimento dell'obbligo di riversamento trimestrale delle somme riscosse configura la sussistenza di danno erariale, addebitabile al convenuto. Dagli atti di causa risulta infatti, in modo inequivoco, che il sig. Tantille Sebastiano, in qualità di gestore della struttura denominata "B&B Ca' d'Oro", pur avendo comunicato il numero dei soggetti ospitati e l'ammontare delle somme riscosse negli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018, ha omesso di effettuare il completo e dovuto riversamento in favore del Comune, nonostante i solleciti (cit. note del Comune in atti e richiamate in fatto), arrecando all'ente locale il danno erariale, corrispondente all'ammontare della imposta di soggiorno riscossa

nei periodi sopra precisati.

Ritiene il Collegio che il danno vada quantificato in euro **23.582,60**, pari alle somme riscosse e non versate nei periodi contestati (**2012:** 6.034,80; **2013:** 5.919,60; **2014:** 2.727,00; **2016:** 3.314,00; **2017:** 3.690,00; **2018:** 1.897,20).

La quantificazione dal danno è stata effettuata basandosi sugli elementi acquisiti dalla Procura – per come esposti in fatto e riportati in atto di citazione da pag. 2 a pag. 5 – e avvalendosi della documentazione trasmessa dall’amministrazione comunale danneggiata e acquisita agli atti di causa (cfr. denuncia e documenti allegati all’atto di citazione).

Peraltro, la sussistenza del *quantum* riscosso e non versato non è mai stata in concreto contestata dal convenuto. Con riferimento alla necessaria rendicontazione delle somme riscosse, va infatti ricordato che, in tema di responsabilità contabile, l’onere della prova è ripartito tra l’attore (il p.m. contabile) – tenuto a dimostrare l’inadempimento, ossia l’ammontare del denaro riscosso e rimasto in carico all’agente – e l’agente contabile convenuto, cui spetta eccepire l’esatto adempimento dell’obbligazione, fornendo la prova di avere versato quanto dovuto, in applicazione delle norme primarie, regolamentari e della convenzione stipulata (C. conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 281/2018, C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 186/2017). Gli agenti contabili, per essere disincaricati del denaro riscosso e non versato all’amministrazione, devono fornire la prova che “ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna” mentre non possono essere disincaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza

nella tenuta delle scritture corrispondenti (art. 194, cc. 1 e 2, r.d. n. 827/1924).

Nella fattispecie all'odierno esame, è stato comprovato dal Requirente che il soggetto tenuto al versamento al Comune di somme a titolo di imposta di soggiorno è il convenuto Sebastiano Tantille, in qualità di titolare dell'attività di "B&B Ca' d'Oro", resosi responsabile del mancato riversamento, in favore dell'ente locale, di somme pari a €. **23.582,60.**

9. Il dolo.

Ritiene il Collegio che la condotta che ha cagionato il danno sia connotata da dolo. Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio del convenuto, la prova del dolo, nel caso in esame, non *"richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*, ai sensi della norma di cui all'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, in quanto, come asserito dalla giurisprudenza di questa Corte, con motivazioni analoghe a quelle spese in relazione alla vigenza del cit. art. 180, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 (cfr. par. 2 della presente sentenza), *"la novella invocata non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale ..."*, vigendo *"il principio di cui all'art. 11, co. 1, delle disp. prel. cod. civ. In tal senso, Corte Cost. 6 dicembre 2017 n. 13 e ord. 12 marzo 1998 n. 61; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre 2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n. 11844; Cass. Sez. 2, 14 ottobre 2019 n. 25837; Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 20811"* (Corte dei conti, I Sezione d'Appello, sentenza n. 234/2020).

In ogni caso, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che *"la volontà dell'evento dannoso"* emerge senza alcun dubbio dalla ricostruzione in fatto,

risultando certo che il danno - costituito dal mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno - era previsto e voluto dal convenuto come conseguenza delle proprie azioni, considerate proprio le circostanze richiamate nella comparsa di costituzione.

Innanzitutto, non sono rinvenibili in atti elementi probatori che giustifichino il grave e reiterato inadempimento all'odierno esame (quali, ad esempio, il caso fortuito o la forza maggiore), trattandosi di somme riscosse per conto della pubblica amministrazione e da versare, nei termini di legge e secondo le modalità previste dal Regolamento comunale, in favore del Comune di Venezia. Di tali obblighi il convenuto era pienamente consapevole, anche in considerazione delle ripetute intimazioni dell'ente locale.

Ritiene inoltre il Collegio che non possano essere considerate, ai fini di una diversa valutazione degli elementi costitutivi della comprovata responsabilità contabile, le difficoltà finanziarie derivanti dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sull'attività della società del defunto padre. Né può assumere rilevanza la sopravvenienza della pandemia da COVID 19.

Dagli atti di causa emerge, infatti, che nel corso del 2015, quando già si erano realizzate le cause del sovraindebitamento lamentato dal convenuto, il sig. Tantile ha adempiuto all'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta, a riprova della piena conoscenza e consapevolezza di tale obbligo. In altri termini, proprio durante il periodo contestato – e prima che si realizzasse la crisi emergenziale sanitaria - era stato in grado di versare le somme riscosse. Nella stessa memoria difensiva, si evidenzia poi quanto segue: *“Situazione debitoria particolarmente grave e già oggetto di un risalente contenzioso avanti la Magistratura tributaria, tuttora pendente*

(Doc. n. 2), per far fronte alla quale il sig. Tantille si è visto costretto dalle contingenze ad avvalersi, in un primo momento, di parte delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno con la propria attività ricettiva. Ma ciò al solo fine di onorare i rilevanti debiti contratti dai genitori, non avendo altra liquidità da utilizzare allo scopo. Il tutto con l'intendimento di ritrasferire, appena possibile, tali somme all'Amministrazione comunale. Sennonché la situazione debitoria del convenuto, anziché alleviarsi, si è, col trascorrere degli anni, aggravata, raggiungendo l'apice nel corso dell'ultimo anno per effetto ed in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che di fatto, decretando la fine del turismo massivo in Venezia, ha azzerato completamente le entrate della struttura ricettiva da questi gestita, rendendo, al momento, sostanzialmente impossibile la restituzione degli importi temporaneamente stornati".

Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in quanto non è stato possibile "ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione dimessa, la situazione economica del sig. Tantille e, in particolare, con quali entrate egli riesca a far fronte alle spese mensili indicate" (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione, richiamato dal patrocinio).

In altri termini, proprio le circostanze esposte a giustificazione della propria

condotta non fanno che confermare il quadro probatorio ricostruito dal Requirente, a dimostrazione della coscienza e volontà del convenuto di trattenere le somme dovute al Comune, a titolo di imposta di soggiorno, e, dunque, *a fortiori*, a riprova dell'elemento soggettivo del dolo. Va in proposito evidenziato che, anche prescindendo dalla prova – comunque insussistente allo stato degli atti – che le somme trattenute siano state in concreto utilizzate per far fronte alla concomitante situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate, siffatto debito sorge da un rapporto giuridico “distinto” da quello all'odierno esame.

In particolare, nel caso di specie, rilevano il vincolo di destinazione (art. 4, c. 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) e, di conseguenza, l'indisponibilità delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sia da parte dell'agente contabile sia da parte dell'ente locale, per finalità diverse da quelle previste dalla normativa primaria. In altri termini, la natura di quanto dovuto dal convenuto all'ente locale, quale “imposta di scopo”, traendo origine dal peculiare rapporto di servizio che lega il convenuto con l'ente locale, secondo la normativa applicabile *ratione temporis* (cfr., tra le altre, cit. Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 19654/2018), rende impossibile la destinazione di tali somme per scopi diversi da quelli previsti e, dunque, anche al fine di fronteggiare ulteriori debiti nei confronti della pubblica amministrazione.

10. Tanto premesso, ritenendo il Collegio che sussista, nei termini prospettati dalla Procura regionale, l'ipotizzata responsabilità contabile, deve essere disposta la condanna del sig. Tantille Sebastiano, al pagamento in favore del Comune di Venezia della somma di € **23.582,60**.

Il menzionato importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

11. Il carattere doloso della condotta addebitata al convenuto e l'illecito arricchimento di quest'ultimo – stante la natura restitutoria dell'obbligazione - escludono la possibilità di accogliere l'istanza del convenuto ai fini dell'applicazione del **potere riduttivo** dell'addebito. Come già evidenziato, delle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del convenuto si potrà tenere conto, in sede di recupero del credito erariale, ai fini di un eventuale piano di rateizzazione (art. 215, c. 5, c.g.c.).

12. Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto;
- respinge l'istanza di rinvio dell'udienza;
- respinge le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione, nei termini di cui in motivazione;
- respinge, altresì, le istanze di acquisizione di elementi istruttori ai sensi dell'art. 94, c.g.c., e di consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 97,

<p>Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 272,00 (euro duecentosettantadue/00)</p>

<p>Il Giudice estensore</p>	<p>Il Presidente</p>
<p>F.to digitalmente</p>	<p>F.to digitalmente</p>
<p>Innocenza ZAFFINA</p>	<p>Carlo GRECO</p>

<p>Depositata in Segreteria, il 19 agosto 2021</p>
--

<p>Il Funzionario preposto</p>

<p>F.to digitalmente</p>

<p>Stefano Mizgur</p>
